SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA -

(N. 1681)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ORCIARI e PANIGAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1986

Immissione in ruolo di personale insegnante precario

Onorevoli Senatori. — Gli insegnanti precari esclusi dalle leggi n. 270 del 1982 e n. 326 del 1984 hanno chiesto e chiedono, anche nell'ambito dei sindacati, il riconoscimento del loro diritto ad una graduale sistemazione, così come è avvenuto per i precari del settore sanitario.

Nello stesso ambito scolastico, le due precedenti citate leggi hanno parzialmente provveduto ad avviare a soluzione l'annoso problema del precariato. Infatti:

la legge n. 270 del 1982 immetteva in ruolo gli insegnanti che erano già in possesso di abilitazione e che avevano maturato, alla data del 10 settembre 1982, due anni di servizio, anche con nomina del preside:

la legge n. 326 del 1984, che modificava la precedente, rendeva illicenziabili gli insegnanti che erano stati nominati dal provveditore nell'anno scolastico 1981-1982.

Tali leggi non prendono, dunque, in minima considerazione l'attuale personale supplente che, per effetto del punteggio accumulato — dopo anni di supplenze, spesso brevi e pertanto dopo una lunga trafila — riceve annualmente la nomina dal provvedi-

tore, ma senza nessuna garanzia di continuità lavorativa.

Trattasi spesso di insegnanti con una notevole anzianità di laurea che negli ultimi anni, nelle operazioni di assegnazione degli incarichi da parte dei Provveditorati, vengono scavalcati sia dagli insegnanti con precedenza assoluta di cui alla legge n. 326 del 1984, sia dai giovani laureati che abbiano superato — sicuramente con meriti i concorsi. Riguardo a queste categorie di personale non si ha nulla da eccepire perchè esse ormai hanno acquisito diritti e meriti che nessuno può disconoscere; tuttavia si ritiene che gli insegnanti con una lunga esperienza didattica vadano ugualmente tenuti in considerazione dal legislatore, tanto più che la normativa che si propone non va a danneggiare nessuno.

Gli insegnanti precari meritano perciò una integrazione della legge n. 326 del 1984 per non penalizzarli in modo esasperante.

Il presente disegno di legge mira a soddisfare le loro legittime richieste attraverso la graduale immissione in ruolo. A tal fine la proposta prevede l'istituzione di una graduatoria permanente, ad esaurimento, redatta in base ai titoli didattici e culturali.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I due articoli ricalcano nei contenuti gli articoli 1 e 3 della legge n. 326 del 1984 e non fanno derivare alcun aggravio di spesa in quanto trattasi di insegnanti che già vengono pagati dallo Stato. Ci sarà una minima spesa aggiuntiva derivante dagli aumenti stipendiali, spesa che però è compensata dai sicuri benefici di stabilità e continuità didattica che gli insegnanti apporteranno alla scuola.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli insegnanti in servizio non di ruolo nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi, i quali siano in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, ovvero la conseguano nei concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo nell'ambito della provincia in cui hanno prestato servizio, e sempre nell'ambito el 50 per cento dei posti disponibili di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1984, n. 326.

A tal fine il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad emanare apposita ordinanza per la individuazione dei criteri per la compilazione della graduatoria.

Tali criteri dovranno tener conto in modo precipuo del servizio prestato.

Art. 2.

Gli insegnanti di cui al precedente articolo 1, primo comma, aventi diritto, sono collocati, dopo l'ultimo iscritto, nella graduatoria provinciale compilata ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 16 luglio 1984, n. 326.

Agli stessi insegnanti si applica il disposto di cui all'articolo 1, quarto comma, della citata legge n. 326 del 1984.